



COMUNE DI LIVORNO

REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI LIVORNO

Indice generale

TITOLO I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto e scopo	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Competenze	4
Art. 4 - Pianificazione dell'attività	5
Art. 5 - Forme di gestione degli impianti sportivi.....	5
Art. 6 - Tipologie di affidamento a terzi.....	6
TITOLO II.....	6
ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI.....	6
Art. 7– Destinatari delle assegnazioni in uso.....	6
Art. 8 – Procedura per le assegnazioni in uso.....	7
Art. 9 – Palestre scolastiche.....	7
Art. 10 – Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali.....	8
Art. 11 – Norme generali sulla vigilanza	8
Art. 12 – Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso.....	8
TITOLO III.....	9
CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI.....	9
Art. 13- Destinatari della concessione in gestione di impianti sportivi.....	9
Art. 14- Rapporto concessorio – contenuto delle convenzionii.....	9
Art. 15- Concessione in gestione degli impianti senza rilevanza economica.....	10
Art. 16 – Riduzione del Canone.....	12
Art. 17 – Costituzione Commissione Interdipartimentale per la concessione di impianti sportivi privi di rilevanza economica.....	13
Art. 18 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica	13
Art. 19 – Concessione per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e la successiva gestione degli impianti sportivi di cui all' art. 5 del D.lgs. n. 38/2021.....	14
Art. 20 – Norme generali sulla manutenzione degli impianti sportivi comunali.....	16
Art. 21– Durata delle concessioni in gestione.....	16
Art. 22 - Divieti.....	17
Art. 23 – Sanzioni, decadenza e revoca delle concessioni.....	17
TITOLO IV.....	18
NORME FINALI.....	18
Art. 24 – Norme generali sulla vigilanza.....	18
Art. 25- Esclusioni.....	18
Art. 26 – Rinvii.....	18
Art. 27– Entrata in vigore	19

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo

1. Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità, in sintonia con i principi delle direttive della Comunità Europea e della Costituzione Italiana
2. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale compresi quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla Legge Regionale n. 21/2015 e alle successive modifiche e integrazioni apportate dalla Legge Regionale n. 21/2024.
3. Il Comune, promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona, assicurando l'accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni e le società sportive per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età.
4. Il Comune favorisce l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale.
5. Il Comune favorisce inoltre la nascita e lo sviluppo di nuove discipline sportive in considerazione dell'alta finalità sociale e dell'interesse pubblico che esse rivestono.
6. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici e le relative attrezzature sono destinati esclusivamente ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
7. Ai sensi dall'art. 6 del D.lgs. n. 38/2021, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.
8. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.
9. Il Comune agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a) per assegnazioni in uso, l'atto con il quale il Comune concede l'utilizzo di uno spazio all'interno di un impianto sportivo comunale per lo svolgimento delle attività nello stesso previste; rientrano in tale tipologia anche gli spazi delle palestre scolastiche in orario extra scolastico;
 - b) per concessione in gestione, l'atto con il quale il Comune affida a soggetti terzi l'intera gestione di un impianto sportivo comunale;
 - c) per impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;

- d) per attività sportiva la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo secondo le regole del CONI, per attività sportiva di base la pratica sportiva a favore di disabili, anziani, giovani, bambini e in ogni caso le attività non agonistiche e a scopo sociale di avviamento allo sport;
- e) per tariffe: le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione Comunale o al gestore dell'impianto;
- f) gli impianti sportivi hanno rilevanza economica se i servizi esercitabili sono ritenuti economicamente remunerativi, intendendo per remunerativi la presenza di una redditività anche solo potenziale, potendo coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un corrispettivo economico nel mercato. La redditività degli impianti deve essere apprezzata caso per caso, con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall'ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera o imposta) per l'utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie (Cons Stato V 858/2021, Cons. Stato V 5915/2021, Cons. Stato V 1784/2022);
- g) gli impianti sportivi non sono a rilevanza economica quando il servizio esercitabile è strutturalmente antieconomico perchè potenzialmente non remunerativo, in quanto il mercato non è in grado o non è interessato a fornire quella prestazione;
- h) Il corrispettivo di gestione è il compenso riconosciuto in cambio della fornitura di beni o servizi, determinato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico. Ha una natura essenzialmente commerciale o contrattuale e si configura tipicamente nell'ambito di un appalto di servizi;
- i) Il contributo di gestione è un'erogazione unilaterale disposta dall'Amministrazione Comunale, volta a sostenere attività di interesse generale e a contribuire, in modo parziale, alla copertura dei costi specifici connessi alla gestione dell'impianto sportivo affidato;
- j) Il canone di gestione è l'importo economico che il gestore di un impianto sportivo corrisponde all'Amministrazione Comunale. Tale canone è regolato, disciplinato e definito all'interno di ogni convenzione di concessione;

Art. 3 - Competenze

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:

- a) il Consiglio comunale formula gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
- b) la Giunta comunale:
 - definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti, inoltre, stabilisce le quote di contribuzione per l'uso degli impianti e le eventuali agevolazioni.
 - può stabilire una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti concessi in gestione, destinata ad iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate; modalità e quantità della suddetta riserva è stabilita nell'avviso di gara e nella relativa convenzione.
 - individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, ivi compresa la durata dell'affidamento a terzi della gestione;
 - all'atto dell'individuazione degli elementi di cui al punto precedente, classifica altresì l'eventuale rilevanza economica degli impianti, previa istruttoria dell'Ufficio Sport;

- Approva la concessione dei contributi di compartecipazione, sia di natura finanziaria che in servizi, per eventi di carattere sportivo ai soggetti promotori di iniziative in relazione alla loro peculiare rilevanza secondo le modalità e i termini previsti, per quanto compatibili, dal “Regolamento relativo ai rapporti con le Associazioni ed altri soggetti del Terzo Settore” n. 161 del 06/07/2017 e del “Regolamento relativo ai rapporti con enti del Terzo Settore, soggetti senza scopo di lucro e volontari individuali”, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 50/2024 del 11/04/2024. In relazione ai soggetti che possono avanzare le richieste di contributo si fa riferimento all'art. 27 comma 3 del “Regolamento relativo ai rapporti con enti del Terzo Settore, soggetti senza scopo di lucro e volontari individuali”.

- svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;

c) L'Ufficio Sport dell'Amministrazione comunale:

- individua i criteri specifici per l'assegnazione in uso degli spazi negli impianti di riferimento, tenendo conto dei principi indicati al successivo art. 8;
- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività sportiva secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;
- esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi.

2. I settori competenti dell'Amministrazione Comunale valutano le richieste per lo svolgimento di manifestazioni sportive ed extrasportive all'interno degli impianti a gestione diretta. Per quanto riguarda gli impianti non gestiti direttamente, ossia in concessione di gestione, la richiesta deve essere presentata al gestore, in quanto responsabile della struttura ai sensi del D.lgs 81/2008, il quale è tenuto a informare l'Amministrazione Comunale. Quest'ultima può esprimere un parere sull'opportunità dell'iniziativa, tenendo conto delle linee di indirizzo programmatico e delle eventuali sospensioni delle attività già previste.

Art. 4 - Pianificazione dell'attività

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto nel presente Regolamento, l'Ufficio sport provvede:

- a) a definire l'istruttoria degli impianti sportivi comunali distinguendo tra quelli non a rilevanza economica e quelli a rilevanza economica;
- b) individuare gli impianti sportivi, i locali e le aree accessorie che, per la loro conformazione e posizione, possono essere utilizzate per attività motorie, ricreative e sociali;
- c) individuare le fasce di utilizzo dell'impianto per le attività delle scuole, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, per le attività delle aggregazioni spontanee e per le attività del gestore non soggette a vincoli tariffari;

Art. 5 - Forme di gestione degli impianti sportivi

1. Il Comune di Livorno gestisce gli impianti di sua proprietà o ad esso affidati nei seguenti modi:

- a) in forma diretta, anche in associazione con altri Enti pubblici, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire. Nel caso di impianti senza rilevanza economica, il Comune può prevedere la forma di gestione dell'appalto di servizi, ovvero l'affidamento a terzi della gestione di impianti sportivi per i quali il Comune preveda un corrispettivo di gestione. Tale

contratto ha per oggetto un servizio reso nell'interesse dell'amministrazione, senza che sia previsto alcun rischio operativo a carico del gestore.

- b) in forma indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti a terzi individuati con procedura ad evidenza pubblica.

Art. 6 - Tipologie di affidamento a terzi

1. Le tipologie di affidamento sono le seguenti:

- a) Concessione in gestione di impianti senza rilevanza economica;
- b) Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica;
- c) Concessione per l'ammodernamento, la riqualificazione, la costruzione e successiva gestione.
- d) Accordo tra Pubbliche Amministrazioni, come disciplinato dall'art. 15 della Legge n. 241/1990 che trova compiuta disciplina nell'art. 7 comma 4 del D.lgs n. 36/2023

2. Il Comune affida gli impianti sportivi secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia e in particolare con riferimento al D.lgs.n. 36/2023 per gli impianti a rilevanza economica e alla Legge Regionale Toscana n. 21/2015 S.M.I, per gli impianti senza rilevanza economica.

3. Gli affidamenti possono essere di spazi all'interno di un impianto sportivo (assegnazioni in uso) o dell'impianto sportivo stesso (concessione in gestione)

TITOLO II

ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 7- Destinatari delle assegnazioni in uso

1. Gli impianti sportivi sono assegnati in uso a:

- Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI o al CIP;
- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- Associazioni benemerite che svolgono attività sportiva;
- Gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato che svolgono attività sportiva;
- Istituzioni scolastiche;
- Associazioni sportive dilettantistiche;
- Società sportive professionistiche;
- Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
- Associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative, sociali;
- Associazioni temporanee tra i soggetti sopra elencati
- Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive (solo nel caso in cui l'impianto sportivo permetta un uso sportivo non organizzato).

In via residuale, gli spazi possono essere concessi in uso anche a soggetti privati per i quali sia riconosciuto il pubblico interesse, dopo l'assegnazione ai soggetti di cui al comma 1.

2. I soggetti di cui ai precedenti punti, durante lo svolgimento dell'attività sportiva, dovranno possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la gestione della sicurezza e delle emergenze, nonché con riferimento alla L.R. n. 68/2015 che prevede l'obbligo a carico degli utilizzatori di impianti sportivi di garantire la presenza di almeno una persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore (DAE), salvo diverso accordo con i soggetti concessionari degli impianti.

Art. 8 – Procedura per le assegnazioni in uso

1. Le domande per l'assegnazione in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi, presentate dai soggetti di cui all'articolo 7, devono essere inoltrate all'Ufficio Sport del Comune di Livorno. La regolamentazione e l'assegnazione degli spazi e degli orari sono demandate a un'apposita commissione, denominata "Commissione Orari". Tale commissione è incaricata di disciplinare e gestire l'organizzazione e la distribuzione degli spazi negli impianti sportivi di riferimento, con particolare attenzione alle palestre scolastiche.

2. Nell'assegnare gli spazi annualmente, l'Ufficio Sport tramite la suddetta Commissione orari, tiene conto delle previsioni convenzionali relative a ciascun impianto e segue i seguenti principi:

- a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
- b) valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
- c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
- d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati *e fragili*;
- e) garantire lo sviluppo delle attività motorie e la promozione dello sport tra i giovani;
- f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori;
- g) considerare l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi;
- h) privilegiare nell'assegnazione i soggetti aventi sede nel territorio del Comune di Livorno e nei comuni confinanti, in subordine alle società con sede nella Provincia e quindi nella Regione.
- i) privilegiare nell'assegnazione i soggetti in base al numero degli iscritti.

3. Per ulteriori approfondimenti e per ulteriori disposizioni, si rimanda al disciplinare della Commissione Orari preposta alla programmazione e alla gestione delle assegnazioni in uso degli impianti sportivi del Comune di Livorno.

Art. 9 – Palestre scolastiche

1. Gli impianti sportivi scolastici, come previsto dal DPR n. 567 del 10 ottobre 1996 s.m.i, sono posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede prevalentemente nel Comune di Livorno fermo restando quanto disposto dall'art. 90 comma 26 della Legge 289/2002 che prevede che l'uso delle palestre, aree gioco e impianti sportivi scolastici sia compatibile con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari.

2. La procedura di affidamento in gestione delle palestre scolastiche segue le disposizioni contenute nell'articolo 15 del presente Regolamento, le modalità e le condizioni per l'utilizzo dell'impianto

saranno disciplinato da apposite convenzioni ai sensi dell'art. 17 della LR n. 21/2015 in grado di specificare le modalità di utilizzo dell'impianto e gli obblighi reciproci delle parti.

3. Le convenzioni disciplinano tra le parti per il concessionario l'onere di custodire, pulire, allestire (ove necessario) gli spazi sportivi, effettuare la manutenzione minuta, controllare il rispetto delle norme vigenti per lo svolgimento dell'attività sportiva. In considerazione del fatto che tali impianti sono privi di rilevanza economica e soggetti ad un vincolo funzionale e in ragione dell'accollo da parte del concessionario degli oneri previsti dal comma di cui sopra, il Comune potrà procedere con le procedure relative all'abbattimento del canone previste dall' art. 16 del presente Regolamento.

Art. 10 – Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari, il pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

2. Nella determinazione di tali tariffe, il Comune deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione dell'impianto, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti svantaggiati, ed eventuali gatuità per soggetti specifici.

3. Le tariffe sono nel tariffario che viene approvato ogni anno direttamente dalla Giunta tramite Delibera.

4. Le tariffe per lo svolgimento di attività sportive devono essere corrisposte al soggetto gestore o, in caso di impianti a gestione diretta, al Comune.

5. Il mancato pagamento delle tariffe comporta la decadenza dall'assegnazione in uso ovvero, qualora non sanata, l'impossibilità per il medesimo soggetto di richiedere l'assegnazione o la gestione di impianti sportivi comunali.

Art. 11 – Norme generali sulla vigilanza

1. L'assegnatario in uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto del presente regolamento.

2. Il gestore dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.

3. Il gestore dell'impianto, per gli impianti affidati in concessione di gestione, e l'Amministrazione Comunale, per quelli gestiti direttamente dall'Amministrazione, sono tenuti a vigilare sul corretto utilizzo e sulla buona conservazione degli impianti sportivi, inclusi i casi di utilizzo da parte di soggetti terzi.

4. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sul gestore dell'impianto.

Art. 12 – Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso

1. L'Ufficio Sport può sospendere, dandone comunicazione con congruo anticipo, le assegnazioni d'uso degli impianti sportivi qualora si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni sportive e extra-sportive di particolare rilevanza promosse dall'Amministrazione, per interventi di manutenzione non procrastinabili, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili. Tale sospensione avverrà secondo le modalità

stabilite nell'assegnazione in uso, senza che gli assegnatari possano avanzare pretese di risarcimento nei confronti dell'Amministrazione Comunale o del concessionario. In questi casi, gli assegnatari saranno esonerati dal pagamento delle tariffe relative agli spazi non utilizzati.

2. L'Amministrazione Comunale dichiara la decadenza dalle assegnazioni in uso, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:

- a) risultino morosi nel pagamento di un importo da tariffe relativo ad almeno un semestre di utilizzo;
- b) abbiano violato le norme del presente regolamento;
- c) abbiano violato le disposizioni contenute nel disciplinare della Commissione Orari;
- d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.

La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei punti da a) a d) del presente comma e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.

3. L'Amministrazione Comunale può revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'A.C.:

- a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della assegnazione;
- b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

TITOLO III

CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 13- Destinatari della concessione in gestione di impianti sportivi

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, nonché a raggruppamenti temporanei tra i predetti soggetti, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione dei criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

Art. 14- Rapporto concessorio – contenuto delle convenzioni

1. Il rapporto tra Comune e Concessionario è regolato da apposita convenzione di gestione che presenta i seguenti contenuti minimi ai sensi della Legge Regionale n. 21/2015 e alle successive modifiche e integrazioni apportate dalla Legge Regionale n. 21/2024:

- identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
- durata della concessione;
- attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
- obbligo di dotare gli impianti di defibrillatore;
- modalità per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte dei singoli cittadini non aderenti ad alcuna società sportiva o aderenti a società sportive diverse dal concessionario;

- gestione delle attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita, ecc.);
- pagamento del canone, se previsto;
- intestazione e pagamento delle utenze;
- piano di manutenzione ordinaria dell'impianto, ad eccezione delle palestre scolastiche che prevedono solo la manutenzione minuta ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento;
- nomina responsabile tecnico;
- norme sul personale in servizio e indicazione di figure professionali specifiche laddove necessario per la natura dell'impianto quale ad esempio nomina del terzo responsabile laddove il concessionario gestisca direttamente l'impianto termico;
- divieto di sub concessione delle attività principali della concessione;
- nomina del responsabile della struttura (datore di lavoro), responsabile del servizio prevenzione e protezione, redazione del documento di valutazione dei rischi;
- garanzie e idonee coperture assicurative;
- forme di controllo da parte del Comune di Livorno;
- obbligo per il Concessionario di redigere una relazione annuale economico gestionale, relativa alle attività sportive, ricreative e sociali svolte, unitamente al rendiconto delle spese e delle entrate dell'impianto asseverato da soggetto abilitato;
- obbligo di indirizzo PEC valido;

2. Il contenuto minimo di cui al comma 1 delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura specifica dell'impianto sportivo oggetto di concessione.

3. Relativamente ai soggetti di cui all'art. 13, comma 1, è prevista in generale la concessione di massimo un impianto ad associazione o società, fatte salve le considerazioni sulla natura e sulla rilevanza economica degli impianti, sulle discipline praticate dalle associazioni o società, nonché sul numero dei tesserati, anche al fine di contemperare l'accesso del maggior numero di soggetti all'impiantistica pubblica con il principio di concorrenza.

Art. 15- Concessione in gestione degli impianti senza rilevanza economica

1. Gli impianti sportivi comunali senza rilevanza economica e le attrezzature in dotazione agli stessi sono destinati ad utilizzo pubblico rivolto a soddisfare gli interessi generali della collettività e a promuovere e favorire la pratica dell'attività sportiva, ludico motoria e ricreativa della cittadinanza, finalizzata alla crescita del benessere psico-fisico, allo sviluppo della socialità dell'individuo, ovvero ad altre finalità di carattere educativo, sociale e ricreativo nell'ambito della promozione sportiva, in adempimento dell'art. 33 della Costituzione per cui " *La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.* "

2. Per gli impianti sportivi senza rilevanza economica, ovvero gli impianti la cui gestione non è in grado di produrre reddito, l'amministrazione comunale può erogare un contributo per la gestione, necessario per il riequilibrio del piano di fattibilità economico finanziario, la cui entità sarà determinata in sede di Avviso pubblico.

3. A tutela della massima trasparenza nella gestione dei beni pubblici, in ragione della natura dell'impianto, della sua storia e del suo contesto, ai fini dell'individuazione del soggetto più idoneo cui affidare la gestione, il settore competente, procederà con avviso pubblico di manifestazione di interesse da pubblicarsi sul sito dell'Ente che contenga almeno le seguenti indicazioni:

– Oggetto dell'affidamento (gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale);

– Durata del rapporto di gestione, di norma di anni 5; è possibile prevedere criteri di deroga come indicato nell'art. 21, comma 2 del presente regolamento.

– Requisiti di idoneità per gestirlo (ad esempio, eventuale iscrizione a federazioni sportive, iscrizione al RASD, oggetto sociale/statutario compatibile con le attività da svolgere);

– Eventuali requisiti di affidabilità economica e di capacità tecnica e professionale, ove richiesti;

– Criteri di scelta per l'affidamento nel caso vi fossero più candidati, indicati nel comma 4 del presente articolo;

4. La scelta del gestore nel caso vi fossero più candidati, è effettuata anche ai sensi dei criteri dell'art. 15 della Legge Regionale n. 21/2015 S.M.I per quanto compatibili

5. Per avviso di manifestazione di interesse si intende un avviso articolato nel quale, le voci di cui sopra, sono integrate con quelle relative alle regole di scelta del soggetto cui affidare la gestione a seguito di valutazione comparativa di proposte progettuali e dell'eventuale piano di fattibilità economico finanziario dell'impianto che attesti la sostenibilità della gestione.

6. La valutazione delle domande viene effettuata da un'apposita Commissione composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri interni, facenti parte dei settori competenti del Comune.

7. Il concessionario è tenuto a garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo, assicurando almeno le seguenti attività: apertura e custodia, allestimenti e disallestimenti, pulizia, manutenzione ordinaria (ad eccezione della fattispecie prevista dall' art. 9 del presente Regolamento), manutenzione dei defibrillatori, oltre al controllo e alla vigilanza sugli accessi per garantire il rispetto della normativa vigente e l'utilizzo corretto da parte degli utenti e degli assegnatari. Ulteriori obblighi e adempimenti saranno specificati nelle singole convenzioni, in base alla caratteristiche dell'impianto.

8. Sono di norma a carico del concessionario le spese per le utenze, salvo i casi in cui il Comune decida di prevedere nell'avviso pubblico - per motivi oggettivi - il mantenimento dell'intestazione direttamente all'Amministrazione Comunale; in quest'ultimo caso il Concessionario è tenuto a rimborsare al Comune le spese sostenute per il pagamento delle utenze, con modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

9. Il Concessionario è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell'impianto, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. La violazione di tali obblighi comporterà l'applicazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione Comunale, commisurate alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, che può giungere sino alla decadenza della concessione.

10. Il Concessionario provvederà ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori (compresi i volontari) che operano nell'impianto sportivo, di importo commisurato al valore dell'impianto e dei relativi servizi.

11. Al Concessionario spetta:

- a) introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso dell'impianto;
- b) utilizzo degli spazi sportivi per la propria attività, secondo le modalità e i vincoli indicati nell'atto di concessione;
- c) l'utilizzo di spazi comuni o altri locali di cui il comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente indicati nell'atto di concessione;

- d) l'eventuale gestione (diretta o affidata a terzi) del bar o altro punto ristoro o locali ad uso commerciale, eventualmente presenti nell'impianto;
- e) incasso dei proventi della pubblicità, in adempimento delle norme e dei regolamenti vigenti;
- f) utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e attrezzature presenti nell'impianto, come dettagliati nell'atto di concessione;
- g) vendita di titoli di accesso per manifestazioni sportive organizzate nell'impianto;
- h) incasso di quote associative, che non rappresentino un limite all'utilizzazione dell'impianto da parte di tutti i cittadini;
- i) incasso di sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell'impianto;

12. Il Concessionario ha facoltà di applicare formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune nella delibera annuale delle tariffe, salvo il mantenimento dell'equilibrio economico della gestione dimostrabile e dimostrato tramite la contabilità separata.

13. Il concessionario è tenuto al versamento di un canone individuato dall'amministrazione e determinato in sede di Avviso, in virtù della concessione di un bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, salvo quanto disposto dall'art. 19.

Art. 16 – Riduzione del Canone

1. Gli impianti privi di rilevanza economica, come descritto nell'art. 15 del regolamento, sono strutture che, per le loro caratteristiche, dimensioni e posizione, non generano utili di gestione. Questi impianti sono destinati esclusivamente ad attività associative di interesse pubblico, con finalità sociali e sportive. Poiché queste attività apportano un valore aggiunto alla comunità, e visto che l'interesse collettivo nello sport è un obiettivo condiviso sia dal settore pubblico che privato, è prevista la possibilità di applicare una riduzione del canone stabilito in sede di avviso variabile tra il 10% e il 90%. Tale riduzione è concessa in conformità all'articolo 32, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e come chiarito dalla giurisprudenza contabile, nonché in linea con quanto previsto all'art. 34 del Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare del Comune di Livorno.

2. L'entità della riduzione applicabile alla concessione è determinata dalla commissione di cui all'art. 17 del presente regolamento. La riduzione deve essere approvata con apposita delibera della Giunta Comunale.

Di seguito sono riportati i criteri/requisiti in base ai quali può essere concessa una riduzione del canone:

- a) iscrizione del concessionario al RASD (Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche);
- b) eventuale iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
- c) attività che il soggetto aggiudicatario intende realizzare all'interno dell'impianto, tenendo conto della loro rilevanza nella promozione sportiva, dell'avviamento allo sport e del suo valore educativo, nonché nella creazione di spazi di aggregazione e inclusione sociale, e del valore aggiunto apportato alla collettività;

- d) programmazione e realizzazione di progettualità tese alla sensibilizzazione e divulgazione del "Fair Play" e della "carta dei diritti del ragazzo nello sport" e che vedano coinvolte le varie componenti: istruttori, insegnanti, genitori, ragazzi;
- e) promozione di attività, progetti ed eventi volti a incentivare la pratica sportiva tra persone con disabilità, anziani e bambini, favorendo l'inclusione sociale, contrastando ogni forma di discriminazione e prevenendo l'abbandono scolastico;
- f) particolari iniziative progettuali di promozione e diffusione del valore educativo della cultura sportiva, anche in riferimento all'organizzazione di eventi rivolti alla partecipazione della cittadinanza;
- g) impianti soggetti a vincolo funzionale, intesi come strutture la cui fruizione da parte del gestore è parziale e non integrale;
- h) livello manutentivo dell'impianto e delle eventuali aree verdi su cui l'impianto insiste;

3. La verifica del permanere delle condizioni atte a garantire la riduzione del canone ed il mantenimento della disponibilità dei locali sarà eseguita annualmente da parte dell'Ufficio Sport. A tale scopo, i soggetti affidatari sono tenuti a trasmettere all'Amministrazione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulle attività svolte e sull'uso dell'immobile, comprensiva dei relativi bilanci, dell'attestazione di regolare iscrizione al RASD, nonché dell'indicazione degli interventi di manutenzione effettuati sull'immobile ed eventualmente sulle aree verdi presenti. Tale documentazione dovrà comprovare la persistenza delle condizioni che giustificano il mantenimento del rapporto contrattuale. Il venir meno del requisito di iscrizione al RASD, la mancata presentazione della relazione annuale, il venir meno delle attività svolte così come proposte in sede di gara, potranno comportare la risoluzione del contratto. In caso di inottemperanza, a seguito di apposita diffida inviata dall'Ufficio Sport, l'affidatario sarà tenuto alla restituzione dell'immobile, libero da persone e cose.

Art. 17 – Costituzione Commissione Interdipartimentale per la concessione di impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. È prevista la costituzione di un'apposita Commissione permanente, a carattere consultivo, nominata con provvedimento del Direttore Generale (se nominato) o del Segretario Generale, con il compito di formulare proposte in materia di concessione di impianti privi di rilevanza economica ad associazioni sportive, nonché alla predisposizione dei bandi, ed alla presentazione degli esiti delle procedure ad evidenza pubblica alla Giunta Comunale con particolare riferimento alla riduzione da applicare al canone di concessione degli impianti affidati ad associazioni.
2. La Commissione – presieduta e coordinata dal Settore Sport – è costituita dai Dirigenti, o da loro delegati, competenti nei seguenti ambiti settoriali di attività: attività culturali, tempo libero ed attività ricreative, istruzione ed attività educative, promozione sociale, assistenza e solidarietà, edilizia sportiva, manutenzioni e cura della città, verde urbano, transizione tecnologica; possono, tuttavia, partecipare alle riunioni della Commissione anche i Dirigenti, o loro delegati, le cui competenze, diverse da quelle sopra elencate, si rendano di volta in volta necessarie con riferimento a specifiche associazioni e/o impianti.

Art. 18 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica

1. La concessione in gestione di impianti sportivi aventi rilevanza economica, ovvero degli impianti la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dal Codice dei contratti pubblici vigente (D.Lgs. n. 36/2023).

2. L'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica configura un contratto di concessione di servizi, con trasferimento in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio.
3. Possono essere previsti interventi pubblici di sostegno, da definire in sede di gara, ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della concessione secondo quanto previsto dall'art. 177 del D.lgs 36/2023.
4. Il dirigente competente in materia, sulla base del presente Regolamento e dei criteri generali stabiliti dalla Giunta, approva gli atti di selezione per l'affidamento degli impianti che hanno rilevanza economica, sulla base della normativa vigente.
5. Alla concessione di impianti con rilevanza economica si applica quanto previsto al precedente art. 15 dal comma 4 al comma 13.
6. Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo viene definita con proprio atto dalla Giunta comunale.

Art. 19 – Concessione per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e la successiva gestione degli impianti sportivi di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 38/2021.

1. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. L'Amministrazione Comunale, a seguito del riconoscimento dell'interesse pubblico del progetto, affida la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva.
2. La durata degli affidamenti è proporzionale al valore dell'intervento, comunque non inferiore ai 5 anni e non superiore a 19 anni.
3. La procedura si avvia mediante la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, rivolto a tutti i soggetti interessati. L'avviso specifica i requisiti di partecipazione, i lavori minimi necessari per la riqualificazione, nonché i criteri di valutazione delle offerte. Successivamente, la Giunta comunale, previa istruttoria tecnica condotta da un'apposita Commissione, approva il progetto, riconoscendone l'interesse pubblico e affidandone la gestione per un periodo proporzionale al valore dell'intervento, nel rispetto dei limiti temporali previsti dal comma 2.
4. Nella scelta dell'affidatario dovranno essere presi in considerazione i seguenti elementi:
 - a) progetto di utilizzo sociale e giovanile: descrizione delle attività sociali promosse in favore dei bambini, giovani, diversamente abili e anziani, comprensivo di proposte di riduzione delle Tariffe agevolate per attività sportiva relativa fasce di utenza a basso reddito;
 - b) progetto tecnico preliminare che delinei le opere di sviluppo e miglioramento dell'impianto, includendo un piano di attività coerente con le esigenze di utilizzo attuale e con le prospettive di sviluppo dell'attività sportiva. Il progetto deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire una valutazione completa dell'investimento, dei costi di attivazione e di gestione;
 - c) piano di fattibilità economico finanziaria asseverato che indichi, oltre alla durata, l'importo delle spese di predisposizione della proposta e i costi sostenuti per la predisposizione del progetto definitivo e dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell'effettiva copertura

finanziaria dei costi di ristrutturazione e gestione dell'impianto. In relazione a tali costi potrà essere previsto un contributo per il mantenimento dell'equilibrio complessivo della gestione;

5. Il bando per l'affidamento dovrà, in relazione al singolo impianto, considerare almeno i criteri sotto evidenziati anche con diverse pesature, oltre agli ulteriori criteri di cui all'art. 15 comma 4:

- a) competenza professionale e valore sociale in campo sportivo, da valutare in base a: esperienza nel settore, valore agonistico, qualificazione del personale utilizzato, organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- b) competenza organizzativa e affidabilità economica da valutare in base a: esperienza nella gestione di impianti sportivi, innovazione imprenditoriale volta a garantire la massima attrattività dell'impianto, garanzie patrimoniali e finanziarie, capacità di indebitamento, da attestare con il piano economico finanziario;
- c) validità del progetto tecnico, con particolare riferimento all'uso di tecnologie edilizie e impiantistiche innovative, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, utilizzo di materiali ecocompatibili o a basso impatto ambientale e a basso consumo energetico, dotazione di attrezzature sportive;
- d) migliore offerta rispetto alle condizioni economiche e di durata della concessione;

6. Fatte salve le norme di maggior favore per le società e associazioni sportive senza scopo di lucro previste dalla normativa vigente, l'affidamento di impianti sportivi comunali per la loro riqualificazione e ammodernamento fa seguito a procedure ad evidenza pubblica, che ne garantiscano effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati.

7. Le opere autorizzate dovranno essere eseguite nei termini stabiliti dalle relative autorizzazioni/permessi e in conformità al cronoprogramma approvato.

8. Qualora le opere autorizzate non venissero portate a termine nei tempi stabiliti, con grave ritardo nel relativo cronoprogramma, il concessionario si intenderà decaduto dai diritti della concessione e l'impianto tornerà nella piena disponibilità del Comune. Il Comune avrà comunque la facoltà di prendere possesso delle parti di opere già realizzate senza che il concessionario abbia diritto a compensi, oppure di chiederne la demolizione o rimessa in pristino a cura e spese del concessionario.

9. Sono a carico del concessionario le pratiche per il conseguimento dei pareri, permessi e autorizzazioni varie presso i competenti organi preposti, le spese di progettazione per la realizzazione delle migliorie, addizioni e manutenzioni straordinarie nonché le conseguenti pratiche catastali, le pratiche per l'omologazione dell'impianto.

10. In base all'entità degli interventi, è richiesto al concessionario di presentare apposita fideiussione a garanzia dell'esecuzione dei lavori.

11. Nel caso di avvio della procedura su istanza di parte, le Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro possono presentare proposte relative alla riqualificazione e ammodernamento di impianti sportivi. Ricevuta la proposta, l'Amministrazione Comunale ne valuta l'ammissibilità, la completezza e la fattibilità dichiarandone l'interesse pubblico.

All'esito dell'approvazione da parte della Giunta Comunale, il progetto proposto sarà posto a base di gara. Nel bando l'Amministrazione dispone che il promotore possa esercitare il diritto di prelazione, ossia il diritto di adeguare la propria offerta a quella del concorrente classificatosi primo in graduatoria e, così, divenire aggiudicatario. Resta ferma in ogni caso la validità dei contenuti del presente articolo.

Art. 20 – Norme generali sulla manutenzione degli impianti sportivi comunali

1. L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'offerta.
2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo e relative aree pertinenziali sono a carico del Concessionario, compresi i materiali, i manufatti ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso. Un elenco dettagliato degli oneri di manutenzione ordinaria a carico del gestore sarà definito all'interno di ogni singola convenzione e varierà in base alle caratteristiche e alla natura specifica dell'impianto. Il presente comma non si applica alle palestre scolastiche per cui si rimanda all'art. 9 del presente Regolamento.
3. Sono di norma a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria da parte del Concessionario; in questo ultimo caso i costi della manutenzione straordinaria sono a carico del Concessionario, che ha sempre l'obbligo di segnalare al Comune con sollecitudine la necessità di interventi di manutenzione straordinaria per non incorrere in tale previsione.
4. Qualora il Concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria e/o migliorie, questi dovranno essere approvati dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.
5. Tutte le opere realizzate dal concessionario su impianti comunali, a seguito di autorizzazione, passeranno in piena proprietà comunale. Le spese sostenute per tali opere potranno essere riconosciute e scomputate dal canone concessorio solo in seguito alla verifica da parte dei competenti uffici della documentazione attestante l'entità e la regolarità dei lavori eseguiti.
6. Qualora il Concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva da parte del Comune, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso e l'Amministrazione Comunale potrà altresì richiedere il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del Concessionario stesso.

Art. 21– Durata delle concessioni in gestione

1. La durata delle concessioni in gestione di impianti sportivi con rilevanza economica è di norma quinquennale, nel caso di interventi di valorizzazione dell'impianto la durata dell'affidamento sarà commisurata al valore dell'intervento come previsto nel piano economico-finanziario approvato, ai fini di garantire e mantenere l'equilibrio economico finanziario della concessione.
2. La durata delle concessioni in gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica è di norma quinquennale, potrà essere prevista nell'avviso di manifestazione di interesse una durata maggiore in considerazione di significativi interventi di valorizzazione dell'impianto. In questo caso la durata dell'affidamento sarà determinata dal valore delle opere da realizzare e dal piano di fattibilità economico finanziaria che concorreranno a stabilire il periodo necessario di ammortamento e quindi la durata dell'affidamento in gestione. In ogni caso, la durata complessiva della concessione non potrà superare i 14 anni.
3. Al termine dell'affidamento, è possibile la proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure relative all'individuazione di un nuovo concessionario.
4. Restano comunque ferme le previsioni dell'art. 19 del presente regolamento.

Art. 22 - Divieti

1. È vietato subconcedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o modificarne le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione. Tuttavia, non si configura come subconcessione il caso in cui il Concessionario si avvalga di soggetti terzi per la gestione di specifici spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva, per un periodo non superiore alla durata della convenzione. Tali servizi possono includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la somministrazione di alimenti e bevande, la rivendita di articoli sportivi e la gestione della pubblicità. In questi casi, è necessario fornire preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e rispettare le modalità stabilite nella convenzione che regola i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto aggiudicatario.
2. E' fatto divieto di utilizzare anche temporaneamente l'impianto per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo e oggetto di concessione, senza espressa autorizzazione da parte del Comune.
3. Il Concessionario non può in alcun modo alienare o distruggere le attrezzature o i beni mobili eventualmente forniti dal Comune. L'elenco dettagliato delle attrezzature e dei beni mobili presenti nell'impianto è allegato al verbale di consegna dell'impianto.

Art. 23 – Sanzioni, decadenza e revoca delle concessioni

1. Nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate l'Amministrazione Comunale, attraverso un provvedimento dirigenziale, provvederà all'applicazioni di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi e con le modalità di cui alla legge 689/81 e del T.U.E.L. (D.lgs 267/2000 art 7 bis c.1) commisurate alla gravità delle inadempienze stesse.
2. Per gravi inadempienze, previa diffida ad adempiere, sarà avviata procedura di decadenza della concessione anche per una sola delle seguenti cause:
 - a) uso dell'impianto sportivo in modo difforme rispetto a quanto indicato nel contratto;
 - b) reiterata inosservanza delle norme statali regionali, in particolare in materia di conduzione degli impianti sportivi e/o svolgimento delle discipline sportive praticate e/o norme igienico sanitarie, tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - c) il mancato pagamento del canone mensile per sei scadenze consecutive;
 - d) esecuzione di opere e/o modifiche nell'impianto senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali che siano state definitivamente accertate e inottemperate;
 - e) danni all'impianto sportivo di particolare rilevanza e gravità e/o incuria imputabile al concessionario;
 - f) mancata effettuazione della manutenzione ordinaria che rechi pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;
 - g) altri casi previsti dalle singole convenzioni di riferimento, quali obblighi e requisiti per la gestione;
3. La risoluzione sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze.
4. Il Comune procede alla risoluzione delle concessioni in gestione con proprio atto amministrativo.
5. La risoluzione della concessione in gestione di un impianto sportivo determina l'automatica esclusione del Concessionario da:

- a) partecipare alla successiva gara per la concessione in gestione del medesimo impianto sportivo;
- b) usare e/o gestire un qualsiasi impianto sportivo di proprietà del Comune nei 24 mesi successivi alla data dell'atto amministrativo di risoluzione;

6. Il Comune può revocare le concessioni in gestione degli impianti sportivi, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/90, per i seguenti motivi:

- a) sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- b) sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 24 – Norme generali sulla vigilanza

1. Tutti i soggetti che hanno l'assegnazione in uso e la concessione in gestione di impianti sportivi comunali sono tenuti, nel rispetto delle norme del presente regolamento:

- a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
 - b) alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto sportivo o al corretto svolgimento delle attività in esso realizzate.
2. Il Comune di Livorno, attraverso i settori competenti, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui soggetti che hanno l'assegnazione in uso di spazi e sui concessionari della gestione di impianti sportivi.

Art. 25- Esclusioni

Il presente Regolamento non trova applicazione relativamente allo stadio Comunale Armando Picchi per la sua valenza monumentale e per la tipologia rivolta essenzialmente alle attività della massima società di calcio cittadina, del quale l'Amministrazione comunale disciplina l'utilizzo a mezzo di apposito atto di convenzione.

Art. 26 – Rinvii

Per quanto applicabile e non previsto nel presente Regolamento si rinvia:

- a) per le forme di concessione in gestione degli impianti sportivi, al Codice dei Contratti D.lgs.36/2023 e s.m.i. ; Legge n. 21/2015 della Regione Toscana s.m.i. “Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi” e Regolamento di attuazione n. 42/R del 5 luglio 2016; D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 “Attuazione dell'art. 7 della legge 8 agosto 2019 n. 86 recante misure in materia di riordino eriforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento e costruzione di impianti sportivi” ;

- b) per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici alle leggi 04/08/1977, n. 517 e s.m.i. E 11/01/1996, n. 23, DPR n. 567 del 10.10.1996 e art. 6 comma 4 del D.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2021; Legge 8 agosto 2019 n. 86 "Deleghe al governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione";

Art. 27– Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio dell'Ente, successivamente all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 9fc9beafe187d4f3880786c2d42934efa51eb29d82dbbc285d2bd845556f10f5

Firme digitali presenti nel documento originale

ENRICO MONTAGNANI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Consiglio N.57/2025

Data: 14/04/2025

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL
COMUNE DI LIVORNO: APPROVAZIONE



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=9df536da47abbad6_pades&auth=1

ID: 9df536da47abbad6